

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 489

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Interpretazione autentica dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1952, n. 2990

Seduta del 27 settembre 1963

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1952, n. 2990, ha previsto la concessione di uno speciale trattamento economico di favore per gli ufficiali già in servizio permanente effettivo e per i sottufficiali già in carriera continuativa mutilati ed invalidi della guerra 1940-45.

In particolare, per quanto concerne i sottufficiali, il primo comma dell'articolo 2 del predetto decreto legislativo ha stabilito che il trattamento in questione compete agli aiutanti di battaglia, ai marescialli dei tre gradi ed ai sergenti maggiori dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina militare e della Aeronautica, in carriera continuativa.

Sin dalla prima applicazione del provvedimento fu rilevato che di tutti i sottufficiali appartenenti alla carriera continuativa soltanto i sergenti maniscalchi, i sergenti musicanti ed i vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri non erano stati compresi nella elencazione sopracennata. La circostanza ingenerò molte perplessità, aparendo controverso se il legislatore avesse inteso effettivamente escludere detto personale dai bene-

fici concessi a tutti gli altri sottufficiali della carriera continuativa.

L'Amministrazione ritenne di dover escludere tale intenzione argomentando che il legislatore non avesse fatto menzione dei sergenti maniscalchi, sergenti musicanti e vice brigadieri soltanto per mera lacuna formale e che alla non voluta omissione fosse stato indotto dalla eccezionalità della posizione di stato di detto personale rispetto al normale sviluppo della carriera continuativa (ora servizio permanente), alla quale, come è noto, si accede con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.

In rapporto a quanto sopra, il trattamento economico previsto dal decreto n. 1472 venne corrisposto anche a taluni sergenti maniscalchi e musicanti dell'Esercito e vice brigadieri dei carabinieri.

Senonché, malgrado apparisse chiara la *ratio* della norma, che ha inteso usare un trattamento di riguardo a tutti quei militari che, già legati all'Amministrazione da un vero e proprio vincolo di impiego, sono stati prematuramente allontanati dal servizio per inidoneità fisica derivante dagli eventi della guerra 1940-45, la tassativa formulazione let-

terale della norma stessa ha fatto sorgere poi insormontabili difficoltà al perfezionamento di ulteriori provvedimenti concessivi del particolare trattamento alle categorie escluse.

Ciò stante, si è reso necessario definire in via legislativa la questione, mediante interpretazione autentica dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 1472.

Il disegno di legge all'uopo predisposto precisa pertanto che:

la norma controversa deve intendersi nel senso che il trattamento dalla stessa previsto per i sottufficiali in carriera continuativa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

competete anche ai sergenti maniscalchi, ai sergenti musicanti ed ai vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri (primo comma);

analogamente a quanto sancito per i sergenti maggiori, l'emolumento dovuto ai suddetti sergenti maniscalchi, sergenti musicanti e vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri non può avere, in nessun caso, durata superiore ai quattordici anni.

Trattandosi di legge interpretativa e potendosi far fronte ai pagamenti con i fondi già stanziati in bilancio, non si ritiene siano da indicare i mezzi per la copertura della spesa.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1952, n. 2990, deve intendersi nel senso che il trattamento ivi previsto compete anche ai sergenti maniscalchi, ai sergenti musicanti ed ai vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri.

Analogamente a quanto sancito per i sergenti maggiori nel predetto articolo 2, l'emolumento mensile spettante ai sergenti maniscalchi, ai sergenti musicanti ed ai vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri non può avere, in alcun caso, durata superiore ai quattordici anni.